

### LA FORMA DI GOVERNO DELLA REGIONE CALABRIA

**E**d in vero alcuni non ponderati interventi dei fautori di un presidenzialismo regionale assoluto, sia del centrodestra che del centrosinistra, hanno in qualche modo favorito tale interpretazione facendo torto ad un impegno appassionato, attento, consapevole, equilibrato dei Consiglieri regionali. Per comprendere tutta la questione occorre tenere presente il punto di partenza costituito dall'affrettata riforma costituzionale del 1999 e dal vigente sistema elettorale, per il quale, sul presupposto di creare stabilità politica, esigenza comunque da tutti avvertita, si è riassunto ogni rappresentanza e potere in capo alla persona del Presidente della Regione (che opera spesso in solitudine), tanto che, come è stato autorevolmente evidenziato, egli potrebbe cambiare, ed in maniera del tutto legittima, la maggioranza che gli ha consentito di vincere, realizzando così una forma di ribaltone che taluni attribuiscono viceversa alle intenzioni dei Consigli regionali. Per di più, nella stessa legge costituzionale n. 1/99, c'è poi la prescrizione che il Consiglio si scioglie anche se il Presidente della Giunta decide autonomamente di dimettersi, magari per motivi del tutto personali, svincolati da fattori politici, e addirittura nel caso di impedimento permanente o morte. Non giova certo a meglio inquadrare il problema l'a-

nalogia da molti avanzati con il sistema di governo delle autonomie locali perché non possono certo equipararsi, se non solo sul piano della dignità costituzionale, organi amministrativi con organi legislativi.

In sostanza, nel tentativo di riformare l'ordinamento regionale, si è passati dalle esagerazioni assemblearistiche degli statuti originali, che hanno in effetti provocato non pochi problemi, alle esagerazioni personalistiche della legge costituzionale n. 1 del 1999 che rischiano di provocare altrettanti se non più gravi problemi. L'obiettivo principale della Commissione Riforme della Calabria è stato pertanto quello di trovare un punto di equilibrio, disegnando una forma di governo, che in sostanza prevede:

- 1) Il Presidente della Regione è il capo della coalizione che vince le elezioni. Egli, sulla base della investitura popolare, viene eletto dal Consiglio regionale nella sua prima seduta e, nel caso ciò non avvenga, il Consiglio si scioglie e si va a nuove elezioni;
- 2) Il Presidente nomina la Giunta regionale, e si presenta al Consiglio per esporre il programma di governo, sul quale si può intervenire con mozioni, risoluzione ed ordini del giorno;
- 3) Il Presidente può porre sui provvedimenti attuati-

vi del programma di governo la legge finanziaria e di bilancio e le leggi che fissano tributi ed imposte, la questione di fiducia; se essa non gli viene accordata, il Consiglio si scioglie, cosa che avviene anche nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

4) Nel caso invece di dimissioni volontarie, incompatibilità sopravvenuta, impedimento permanente e morte del Presidente, il Consiglio procede all'elezione di un nuovo Presidente nell'ambito della stessa maggioranza già uscita vincitrice delle elezioni.

5) Gli assessori possono essere censurati ed anche sfiduciati dal Consiglio e, in quest'ultimo caso il Presidente dispone per la loro sostituzione.

6) Sul piano della distribuzione delle competenze si attua una netta separazione tra potere legislativo e potere esecutivo, al quale viene riservata la competenza residuale generale e forse anche la potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva regionale. Sono tuttavia recuperate funzioni consiliari nella definizione dell'indirizzo politico, l'approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria e sugli indirizzi generali dell'assetto ed utilizzazione del territorio, mentre risultano rafforzate le funzioni di controllo.

7) Infine, la proposta di nuovo statuto si limita a fissare le linee essenziali della futura legge elettorale la

quale disciplinerà il sistema di elezione del Consiglio regionale che dovrà assicurare la formazione di stabili maggioranze ed essere basato sull'espressione di voto di preferenza, garantirà la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia e stabilirà il principio in base al quale sono candidati alla carica di Presidente della Giunta i capolista delle liste regionali.

Con tale soluzione si assicura una forte stabilità al capo della coalizione (il Presidente), il quale, insieme alla coalizione vincitrice delle elezioni, ha specifici e puntuali strumenti per realizzare il programma di governo, senza possibilità di ribaltone e ribaltini di alcun genere, che provocherebbero, viceversa, l'inesorabile scioglimento del Consiglio regionale.

Chi legge con occhio critico ma non prevenuto la proposta approvata in Calabria, non può che convenire che si tratta di una soluzione equilibrata e moderna, rispondente alle esigenze della governabilità e delle rappresentatività, che assicura la tanto ricercata stabilità e attribuisce in modo chiaro a ciascuno compiti, ruoli e funzioni, nel rispetto della Costituzione e della volontà popolare espressa al momento delle elezioni.